

REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 15 novembre 2002 - Deliberazione N. 5503 - Area Generale di Coordinamento Gestione del Territorio - **Circolare esplicitiva dell'art. 28 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 15 - Approvazione Testo (con allegati).**

Allegata Circolare Esplicitiva

Ai Comuni di:

Bracigliano (Sa)
Cervinara (Av)
Cusano Mutri (Bn)
Giffoni Valle Piana (Sa)
Manocalzati (Av)
Pannarano (Bn)
Pietrastornina (Av)
Quindici (Av)
Roccabascerana (Av)
San Felice a Cancello (Ce)
San Martino Valle Caudina (Av)
Sarno (Sa)
Siano (Sa)

Alle Province di:

Avellino
Benevento
Caserta
Salerno

Alle Comunità Montane:

Taburno
Titerno

Al Commissario di Governo
per la Emergenza Idrogeologica
nella Regione Campania
Via Monte dei Poveri Vergognosi
NAPOLI

Struttura Operativa
c/o Genio Civile
Avellino
Via Roma, 1
AVELLINO

Oggetto: Circolare esplicitiva dell'articolo 28 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 15.

Nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 38 del 7 agosto 2002 è stata pubblicata la legge regionale 26 luglio 2002, n. 15 recante "Legge finanziaria regionale per l'anno 2002".

Detta legge regionale, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, all'articolo 28, comma 1., aggiunge all'articolo 1 della legge regionale 20 marzo 1982, n. 17, dopo il comma quinto, i commi 6., 7. e 8., i quali recano disposizioni concernenti la proroga del termine di adozione del piano

regolatore generale da parte dei consigli comunali dei Comuni individuati dal comma 6., nonché l'erogazione di contributi a favore dei medesimi comuni (commi 7 e 8) ai fini della formazione del piano regolatore generale ovvero della variante di adeguamento dei piani regolatori generali vigenti necessarie per rendere le previsioni e prescrizioni di tali piani compatibili con le condizioni di pericolosità idrogeologica del territorio.

Ciò premesso, si ritiene opportuno fornire di seguito chiarimenti in ordine alla proroga del termine di adozione del piano regolatore generale e all'erogazione dei contributi.

PROROGA DEL TERMINE DI ADOZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE

(comma 6 della L.R. n. 17/1982, introdotto dall'articolo 28 della L.R. n. 15/2002).

Il comma 6 dell'articolo 1 della legge regionale 20 marzo 1982, n. 17, introdotto dall'articolo 28 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 15, dispone la proroga del termine per l'adozione del piano regolatore generale da parte dei Consigli comunali:

- a) dei Comuni danneggiati dalle colate di fango del 5 e 6 maggio 1998, indicati dall'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 maggio 1998, n. 2787;
- b) dei Comuni danneggiati dalle calamità del 14, 15 e 16 dicembre 1999, indicati dall'articolo 1 dell'Ordinanza 9 febbraio 2000, n. 3036, emessa dal Ministro dell'Interno delegato per il coordinamento della Protezione civile con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

I comuni indicati dall'articolo 1, comma 1., dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 maggio 1998 n. 2787,

- 1) Bracigliano (Sa)
- 2) Quindici (Av)
- 3) San Felice a Cancelli (Ce)
- 4) Sarno (Sa)
- 5) Siano (Sa)

per effetto della proroga del termine per l'adozione del piano regolatore generale, saranno tenuti ad adottare il piano regolatore generale nei sei mesi successivi alla data del provvedimento di adozione delle misure di salvaguardia relative alle carte di pericolosità previste dall'Ordinanza del Ministro dell'Interno 27 aprile 2001, n. 3128.

I Comuni di cui all'articolo 1 dell'Ordinanza 9 febbraio 2000, n. 3036, emessa dal Ministro dell'Interno delegato per il coordinamento della Protezione Civile con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,

- 1) Cervinara (Av)
- 2) Cusano Mutri (Bn)
- 3) Giffoni Valle Piana (Sa)
- 4) Manocalzati (Av)
- 5) Pannarano (Bn)
- 6) Pietrastornina (Av)
- 7) Roccasalcerana (Av)
- 8) San Martino Valle Caudina (Av)

per effetto della proroga del termine per l'adozione del piano regolatore generale, saranno tenuti ad adottare il piano regolatore generale nei sei mesi successivi alla data del provvedimento di adozione della ripermimetrazione delle parti dei centri abitati esposte a rischi elevati previsti dall'articolo 2, comma 1, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 ottobre 2000, n. 3088.

La proroga del termine per l'adozione del piano regolatore generale concessa dal comma 6 in esame ai Consigli comunali dei Comuni sopraelencati produce due rilevanti effetti giuridici che vanno sottolineati.

Il primo effetto è che i Comuni di cui trattasi non sono più inadempienti rispetto all'obbligo di adozione del piano regolatore generale imposto dall'articolo 1, primo comma, della legge regionale 20 marzo 1982, n. 17. Ne deriva che non sussiste più per essi lo stato di inerzia che, ai sensi del secondo comma del medesimo articolo 1 della legge regionale n. 17/1982, costituisce il presupposto per l'esercizio dell'intervento sostitutivo da parte dell'Ente delegato competente. Ed invero l'obbligo di adozione del piano regolatore generale imposto dal precitato articolo 1 della legge regionale n. 17/1982 rimane sospeso fino a quando non sarà stato emanato il provvedimento a partire dal quale si computeranno i sei mesi entro i quali i comuni saranno tenuti ad adottare il piano regolatore generale.

Il secondo effetto prodotto dalla proroga del termine per l'adozione del piano regolatore generale è la restituzione al Consiglio comunale della legittimazione, vale a dire della competenza, al compimento

dell'atto di adozione del piano regolatore generale, con la conseguente perdita di efficacia delle nomine dei commissari ad acta eventualmente effettuate dall'Ente delegato.

EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA FORMAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE O DELLA VARIANTE DI ADEGUAMENTO DI QUELLI VIGENTI

(Commi 7 e 8 della L.R. n. 17/1982, introdotti dall'articolo 28 della L.R. n. 15/2002).

I commi 7 e 8 dell'articolo 1 della legge regionale 20 marzo 1982, n. 17, introdotti dall'articolo 28 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 15, prevedono lo stanziamento di somme di danaro da erogare a favore dei Comuni indicati dalle summenzionate Ordinanze. Tali somme dovranno essere utilizzate per la formazione del piano regolatore generale ovvero per la formazione della variante di adeguamento del piano regolatore generale vigente.

La somma stanziata per ciascun Comune è la seguente:

Bracigliano	Euro	64.000,00
Cervinara	Euro	60.000,00
Cusano Mutri	Euro	40.000,00
Giffoni Valle Piana	Euro	60.000,00
Manocalzati	Euro	60.000,00
Pannarano	Euro	40.000,00
Pietrastornina	Euro	40.000,00
Quindici	Euro	64.000,00
Roccamascerana	Euro	40.000,00
San Martino Valle Caudina	Euro	60.000,00
Sarno	Euro	110.000,00
Siano	Euro	64.000,00

L'erogazione al Comune della somma stanziata dovrà avvenire secondo le seguenti modalità:

- il trenta per cento della somma stanziata sarà erogata al Comune dopo che lo stesso avrà trasmesso al Settore Urbanistica la delibera di adozione del piano regolatore generale ovvero la delibera di adozione della variante di adeguamento del piano regolatore generale vigente;
- il restante settanta per cento della somma stanziata sarà invece erogato al Comune dopo che lo stesso avrà trasmesso al Settore Urbanistica della Giunta Regionale il decreto di approvazione del piano regolatore generale ovvero il decreto di approvazione della variante di adeguamento del piano regolatore generale vigente.